



COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO

Via Guglielmo Marconi, 58; Provincia di Treviso - *Medaglia d'argento al valore civile*
Gemellato con la Città di Boves (CN) – Medaglia d'oro al valore civile e militare
Gemellato con la Città di Labastide St. Pierre (F)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 59 Del 25-08-18

ORIGINALE

Oggetto: APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO ELENCO ENTI / SOCIETA' COMPONENTI "GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA" ED ELENCO DEGLI ENTI / SOCIETA' RICOMPRESI NEL "PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO" AI FINI DELLA REDAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 2017 DEL COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO.

L'anno duemiladiciotto il giorno venticinque del mese di agosto alle ore 10:30, presso questa Sede Municipale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

PARISOTTO DIEGO	Sindaco	P
BARICHELLO ENRICO	Vice Sindaco	P
LUISON OMAR	Assessore	A
CANDIOTTO MICHELA	Assessore	P
CIVIERO ALESSIA	Assessore	P

ne risultano presenti n. 4 e assenti n. 1.

Assume la presidenza il Sindaco PARISOTTO DIEGO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Dott. Orso Paolo

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- con il D.Lgs. 23/06/2011 n. 118, è stata introdotta e disciplinata l'armonizzazione dei sistemi contabili degli Enti locali e dei loro Organismi al fine di poter garantire una rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico patrimoniale;
- con il D.Lgs. n.118/2011, nella sua versione rinnovata dal D.Lgs. 126/2014, sono state introdotte alcune novità riguardanti i tempi e le modalità di predisposizione del c.d. **"bilancio consolidato"** la cui redazione è prevista sin dalla fase di avvio della riforma contabile;
- il bilancio consolidato deve essere redatto, secondo le indicazioni dell'art. 151 del TUEL, entro il 30 settembre di ogni anno, secondo le indicazioni del principio contabile 4/4 allegato al D.Lgs. n.118/2011 (il Comune di Castello di Godego ha già approvato il primo bilancio consolidato 2016 lo scorso anno con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 02/10/2017, in quanto con deliberazione di Consiglio Comunale n. 50 del 25/11/2015, avendone la facoltà, ha rinviato all'esercizio 2016 l'adozione della contabilità economico patrimoniale e del bilancio consolidato);
- il bilancio consolidato degli Enti locali è un documento consuntivo che rappresenta i risultati economico-patrimoniali e finanziari del gruppo pubblico locale. Esso è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e quali allegati dalla relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa e la relazione dell'organo di revisione;
- il bilancio consolidato permette la rappresentazione del patrimonio e del reddito di gruppo, essendo costruito attraverso l'aggregazione dei bilanci d'esercizio delle partecipate;
- il Comune è inteso quale capogruppo, mentre gli organismi partecipati (organismi ed enti strumentali e società) sono organi controllati o partecipati su cui il Comune esercita un controllo o un'influenza;
- le disposizioni che attualmente regolano il bilancio consolidato – l'art.11-ter del D.Lgs. n.118/2011 e il principio contabile allegato allo stesso decreto - prevedono due *step* successivi:
 - 1) l'individuazione del "gruppo amministrazione pubblica;
 - 2) l'individuazione degli enti, delle aziende e delle società che, all'interno del gruppo, devono poi essere consolidate;(entrambe già effettuate, in prima battuta, in sede di adozione del DUP 2018-2020 in Giunta Comunale con deliberazione n. 107 del 13/12/2017, approvata poi in Consiglio Comunale con deliberazione n. 45 del 29/12/2017 e, in seconda battuta, in sede di adozione del DUP 2019-2021 in Giunta Comunale n. 56 del 30/07/2018, che qui si vanno ad integrare);
- il "gruppo amministrazione pubblica" secondo il principio contabile, si compone, oltre che di organismi strumentali (tipicamente: istituzioni), di aziende ed enti strumentali e di società controllati o partecipati dall'ente locale;

CONSIDERATO che conseguentemente si pone il problema che riguarda la distinzione tra aziende/enti strumentali e società in considerazione del fatto che la strumentalità dei primi non riguarda l'attività svolta, nel senso che non assume alcun rilievo il fatto che gli enti siano destinati alla produzione di beni e servizi strumentali all'attività degli enti locali, ma bensì al fine del consolidato valgono altre disposizioni, ovvero quelle riportate nell'art. 1 D.Lgs. n.118/2011 in base al quale per **enti strumentali** si intendono gli enti o le aziende pubbliche o private che svolgono attività riconducibili alle seguenti missioni del bilancio:

- a) servizi istituzionali, generali e di gestione;

- b) istruzione e diritto allo studio;
- c) ordine pubblico e sicurezza;
- d) tutela e valorizzazione dei beni ed attività culturali;
- e) politiche giovanili, sport e tempo libero;
- f) turismo;
- g) assetto del territorio ed edilizia abitativa;
- h) sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente;
- i) trasporti e diritto alla mobilità;
- j) soccorso civile;
- k) diritti sociali, politiche sociali e famiglia;
- l) tutela della salute;
- m) sviluppo economico e competitività;
- n) politiche per il lavoro e la formazione professionale;
- o) agricoltura, politiche agroalimentari e pesca;
- p) energia e diversificazione delle fonti energetiche;
- q) relazione con le altre autonomie territoriali e locali;
- r) relazioni internazionali;

DATO ATTO pertanto:

- che costituiscono enti strumentali facenti parte del gruppo amministrazione pubblica tutti i soggetti pubblici o privati, diversi dalle società, che svolgono attività commerciali o meno, comunque riconducibili alle soprammenzionate missioni di bilancio e che sono controllati o partecipati dall'ente locale stesso;
- che sulla base di quanto previsto dal punto 2 dell'allegato 4/4 del D.Lgs. n. 118/2011, c.d. principio applicato del bilancio consolidato, costituiscono componenti del "**gruppo amministrazione pubblica**", la cui definizione fa riferimento ad una nozione di **controllo** di "diritto", di "fatto" e "contrattuale", anche nei casi in cui non è presente un legame di partecipazione, diretta o indiretta, al capitale delle controllate e ad una nozione di **partecipazione**:
 - 1) gli **organismi strumentali** dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 118/2011, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo. Rientrano all'interno di tale categoria gli organismi che sebbene dotati di una propria autonomia contabile sono privi di personalità giuridica;
 - 2) gli **enti strumentali** dell'amministrazione pubblica capogruppo, intesi come soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tale categoria le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi, le fondazioni;

2.1 gli enti controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:

 - a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
 - b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
 - c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;

- d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
- e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione di una tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

L'attività si definisce prevalente se l'ente controllato abbia conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dei ricavi complessivi.

Non sono comprese nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione.

2.2 gli **enti strumentali partecipati** di un'amministrazione pubblica, come definiti dall'articolo 11-ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2.

- 3) le società, intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal codice civile Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII (società di capitali), o i gruppi di tali società nelle quali l'amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione. In presenza di gruppi di società che redigono il bilancio consolidato, rientranti nell'area di consolidamento dell'amministrazione come di seguito descritta, oggetto del consolidamento sarà il bilancio consolidato del gruppo. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione;

3.1 le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:

- a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
- b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

L'attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell'anno precedente ricavi a favore dell'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dell'intero fatturato.

In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015 – 2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.

3.2 le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di

partecipazione. A decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

Ai fini dell'inclusione nel gruppo dell'amministrazione pubblica *non* rileva la forma giuridica né la differente natura dell'attività svolta dall'ente strumentale o dalla società.

Il gruppo "amministrazione pubblica" può comprendere anche gruppi intermedi di amministrazioni pubbliche o di imprese. In tal caso il bilancio consolidato è predisposto aggregando anche i bilanci consolidati dei gruppi intermedi.

CONSIDERATO che ai fini dell'inclusione nel "*gruppo amministrazione pubblica*" non rileva né la forma giuridica né la differente natura dell'attività svolta dall'ente strumentale o dalla società e che può comprendere anche gruppi intermedi di amministrazioni pubbliche o di imprese, nel qual caso il bilancio consolidato è predisposto aggregando anche i bilanci consolidati dei gruppi intermedi, occorre dare atto attraverso un provvedimento formale approvato dalla Giunta Comunale;

CHE il secondo *step*, come sopra indicato, richiede di individuare quali soggetti – tra gli enti e le società del gruppo – debbano essere consolidati, e quali no (c.d. "**perimetro di consolidamento**") in considerazione del fatto che, ai sensi del punto 3.1 del principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato 4/4 del D.Lgs. n.118/2011, alcune fattispecie possono essere escluse dal parametro di consolidamento secondo i seguenti criteri:

1) "irrilevanza" ovvero nei casi in cui le quote di partecipazione detenute dall'ente capogruppo siano inferiori all'1% del capitale della società partecipata (e, si badi bene, solo nel caso di partecipazione in società) o quando il bilancio di un componente del gruppo (a prescindere dalla forma giuridica da questo assunta e quindi sia esso ente, azienda o società) presenta, per i seguenti parametri, un'incidenza inferiore al 10% rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell'attivo;
- patrimonio netto;
- totale dei ricavi caratteristici;

con la precisazioni che:

a. l'esclusione dagli obblighi di consolidamento sussiste quando (e solo quando) siano riscontrate incidenze inferiori al 10% per tutti i tre parametri testé indicati;

b. il raffronto rispetto ai dati del bilancio dell'ente locale capogruppo va fatto a partire dai dati complessivi di bilancio degli enti/società, a prescindere dalla quota di partecipazione detenuto dall'ente stesso;

2) "impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento" in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate, tenuto conto che i casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali).

DATO ATTO CHE:

- la normativa in esame pone ancora alcune questioni a tutt'oggi irrisolte relative alle c.d. "partecipazioni indirette" nonché alla nozione stessa di "gruppo" atteso che, secondo una definizione largamente condivisa, il gruppo è un complesso economico costituito da più aziende le quali, pur mantenendo la loro autonomia giuridica, vengono controllate da uno stesso soggetto economico che, avendo la possibilità di prendere le decisioni più opportune per il buon andamento del gruppo, coordina le singole attività secondo un indirizzo unitario e, pertanto, alla luce di questa definizione, la detenzione di partecipazioni di minoranza non può mai portare alla costituzione di un gruppo con la conseguenza che la mancanza di controllo da parte dell'ente locale impedisce a

quest'ultimo di influenzare le decisioni di enti e società partecipati, le cui attività non seguono affatto un indirizzo unitario;

- il "gruppo amministrazione pubblica" non esiste come soggetto economico e finanziario e, di conseguenza, il bilancio consolidato illustra e rappresenta un aggregato che non è un gruppo, ma un insieme eterogeneo (e forse disomogeneo) di realtà non legate da alcun apprezzabile vincolo economico, finanziario o patrimoniale;

- in ogni caso si rileva la necessità di procedere all'individuazione dell'elenco costituente il "gruppo amministrazione pubblica" così come dell'elenco dei soggetti ricompresi nel bilancio consolidato (c.d. "perimetro di consolidamento") stante l'obbligo di inserire i due elenchi nella "nota integrativa" al bilancio consolidato così come di comunicare ai soggetti consolidati quanto prescritto al punto 3.2 dell'allegato n.4/4 del D.Lgs. n.118/2011;

- l'elaborazione del bilancio consolidato deve avvenire secondo le direttive impartite al punto 4 del summenzionato allegato n.4/4.

PRESO ATTO che le partecipazioni dirette in enti, aziende e società detenute dal Comune di Castello di Godego al 31/12/2017, sono le seguenti:

	RAGIONE SOCIALE	% PARTECIPAZ. COMUNE	% PARTECIPAZ. PUBBLICA
1	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL (A.T.S. SRL)	1,5542%	100%
2	CONSIGLIO DI BACINO PRIULA	1,22%	100%
3	CONSIGLIO DI BACINO VENETO ORIENTALE (ATO)	0,84%	100%
4	MOBILITA' DI MARCA SPA (MOM SPA)	0,62%	82,56%

RITENUTO di procedere alla ricognizione degli enti, aziende e società costituenti, per l'anno 2017, il gruppo amministrazione pubblica, come definito dal D.Lgs. n.118/2011, seguendo le indicazioni fornite dal principio applicato del bilancio consolidato la cui sintesi è riepilogata nella tabella sotto riportata nel punto 1 del deliberato della presente delibera dando atto che ai sensi dell'art. 11-quinquies, comma 3 e del principio contabile 4/4 allegato al D.Lgs. n. 118/2011 possono essere escluse dal "Gruppo Amministrazione Pubblica" GAP;

PRESO ATTO che dall'elenco degli Enti/Società inseriti nel "gruppo amministrazione pubblica" vanno esclusi i Consigli di Bacino, quali enti di governo, in quanto trattasi di PP.AA., enti di diritto pubblico costituiti con legge regionale da Comuni, con partecipazione proporzionale al numero di abitanti, evidenziando in particolare che:

- l'**ATO Consiglio di Bacino Veneto Orientale** è un Ente di diritto pubblico istituito con L.R. n. 17/2014 e sottoscrizione della Convenzione, approvata con DGRV n. 1006 del 05/06/2012, per la cooperazione tra gli Enti locali compresi nell'Ambito Territoriale Ottimale Veneto Orientale, con lo scopo di organizzare ed affidare il servizio idrico integrato e lo stesso non presenta quote di partecipazioni in società di servizi pubblici, e quindi si esclude;
- il **Consiglio di Bacino Priula** è un Ente di diritto pubblico istituito ai sensi della L.R. n. 52/2012, il cui ambito è stato definito con delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 13 del 21/01/2014 e costituito, previa sottoscrizione della Convenzione approvata con DGRV n. 1117 del 01/07/2014, allo scopo di esercitare l'attività di indirizzo e controllo, quale ente responsabile di Bacino, della gestione dei rifiuti così come previsto al comma 6, dell'art. 1, dello Statuto. Il Consiglio di Bacino Priula, dalla data di costituzione (1° luglio 2015) per effetto di apposite previsioni statutarie, partecipa in Contarina S.p.A. con la quota totalitaria del 100% e, stante l'affidamento del servizio di gestione rifiuti avvenuto con la forma dell'*house providing*, ne esercita il "controllo analogo". Con deliberazione n. 11 del 25/05/2018, l'Assemblea di Consiglio del Bacino ha approvato il bilancio consolidato con metodo integrale con la

società controllata Contarina S.p.A.; il Comune di Castello di Godego ha affidato alla società Contarina Spa il servizio pubblico della gestione del Cimitero Comunale avente natura "volontaria", e quindi si ritiene di non escluderlo;

- **la MOM Spa** non rientra nel Gruppo Amministrazione Pubblica in quanto ne fanno parte anche soci privati e, conseguentemente non rientrate neanche nel perimetro di consolidamento anche perché la percentuale di partecipazione del Comune di Castello di Godego è inferiore all'1% e pertanto considerata irrilevante;

DATO ATTO che in sede di rilevazione del "perimetro di consolidamento" che determina quali soggetti, tra gli enti e le società del gruppo "amministrazione pubblica del Comune di Castello di Godego", debbano essere consolidati, occorre individuare quali possono essere esclusi secondo il punto 3.1 del principio applicato al bilancio consolidato di cui all'allegato 4/4 del D.Lgs. n. 118/2011;

RISCONTRATO che al fine della determinazione del perimetro di consolidamento, possono non essere inseriti nell'elenco gli enti/società nei casi di "irrilevanza", ovvero quanto il bilancio di un componente del gruppo presenta, per i seguenti parametri, un'incidenza inferiore al 10% rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell'attivo;
- patrimonio netto;
- totale dei ricavi caratteristici;

EVIDENZIATO inoltre che

- sono in ogni caso, considerate irrilevanti e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata;
- in fase di prima applicazione, con riferimento agli esercizi 2015-2017, non sono considerate nel perimetro di consolidamento le società quotate in borsa e quelle da essa controllate;

RITENUTO pertanto di procedere alla ricognizione degli enti, aziende e società costituenti, per l'anno 2017, l'ambito del bilancio consolidato del Comune di Castello di Godego ovvero costituenti, per l'anno 2017, il c.d. "**perimetro di consolidamento**", secondo i criteri e le modalità definite dal D.Lgs. n.118/2011 e seguendo le indicazioni fornite dal principio applicato del bilancio consolidato, ossia utilizzando i parametri – relativi al Conto Economico e allo Stato Patrimoniale riferiti all'anno 2017 per l'individuazione dei limiti di esclusione (incidenza inferiore al 10% rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo), ovvero di rilevanza, ai fini del consolidamento sono i seguenti (intendendo per "ricavi caratteristici" la voce A.1 del conto economico):

componenti	dati Comune di Castello di Godego	soglia di rilevanza (10% dei dati del Comune Comune di Castello di Godego)
Totale dell'attivo	17.926.522,56	1.792.652,26
Patrimonio netto	13.757.641,01	1.375.764,10
Totale dei ricavi caratteristici	1.796.640,66	179.664,07

la cui sintesi è riepilogata nella tabella sotto riportata nel punto 2 del deliberato della presente delibera, dando atto che, in ogni caso sono considerate irrilevanti e non oggetto di consolidamento le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata;

PRESO ATTO che la versione definitiva dei due elenchi (“Gruppo Amministrazione Pubblica” e “Perimetro di Consolidamento”) devono essere aggiornati alla fine dell’esercizio ed inseriti nella nota integrativa al bilancio consolidato e che l’elenco degli enti consolidati va trasmesso a ciascuno di essi al fine di consentire a tutti i componenti del gruppo di conoscere con esattezza l’area del consolidamento e predisporre le informazioni richieste al punto n. 2 del paragrafo 3.2 del principio contabile di cui all’allegato n.4/4 al D.Lgs. n.118/2011;

ACCERTATO che i bilanci dell’ente locale capogruppo e dei componenti del perimetro di consolidamento, rettificati secondo le modalità indicate nel paragrafo n.4 del su indicato principio contabile sono aggregati voce per voce, facendo riferimento ai singoli valori contabili, rettificati sommando tra loro i corrispondenti valori dello stato patrimoniale (attivo, passivo e patrimonio netto) e del conto economico (ricavi e proventi, costi e oneri) secondo le seguenti modalità:

- per l’intero importo delle voci contabili con riferimento ai bilanci degli enti strumentali controllati e delle società controllate (cd. “*metodo integrale*”);
- per un importo proporzionale alla quota di partecipazione, con riferimento ai bilanci delle società partecipate e degli enti strumentali partecipati (cd. “*metodo proporzionale*”);

RAVVISATA quindi la necessità di individuare, per i soggetti facenti parte del c.d. “**perimetro di consolidamento**”, e la metodologia contabile di consolidamento dei vari bilanci sulla base dei risultati fin qui ottenuti e che si possono così riassumere:

denominazione	tipologia soggetto	metodo di consolidamento
Alto Trevigiano Servizi Srl - (ATS Srl)	società partecipata diretta	metodo proporzionale
Consiglio di Bacino Priula	azienda strumentale (diretta)	metodo proporzionale bilancio consolidato

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "testo unico sulle leggi e sull'ordinamento degli enti locali" ed in particolare l'art. 42, comma 1, lettera f);

VISTO l’art. 11 bis e seguenti del D.Lgs. 118/2011;

VISTO il principio contabile 4/4 allegato al D.Lgs. 118/2011;

VISTO il D.Lgs. 126/2014;

VISTO il principio contabile O.I.C. 17 “Bilancio Consolidato e metodo del patrimonio netto”;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000 in merito alla presente proposta di deliberazione;

CON VOTI favorevoli unanimi legalmente resi

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni in premessa espresse, il seguente elenco degli enti, aziende e società costituenti, per l’anno 2017, il gruppo amministrazione pubblica, come definito dal D.Lgs. n. 118/2011, seguendo le indicazioni fornite dal principio applicato del bilancio consolidato la cui sintesi è riepilogata nella seguente tabella:

ELENCO		
GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO – ANNO 2017		
N.	RAGIONE SOCIALE	QUOTA DI PARTECIPAZ.
1	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL (ATS SRL)	1,5542%
2	CONSIGLIO DI BACINO PRIULA	1,22%

dando atto che la MOM Spa non rientra nel Gruppo Amministrazione Pubblica in quanto non interamente pubblica facendone parte anche soci privati;

2. di approvare, per le motivazioni in premessa espresse, il seguente elenco degli enti, aziende e società ricompresi, per l'anno 2017, nel c.d. "**perimetro di consolidamento**", fatti salvi i casi di irrilevanza previsti dal principio contabile sopracitato come meglio esplicitati nello schema riportato in premessa:

ELENCO						
ENTI E SOCIETA' DA INCLUDERE NEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO						
N.	DENOMINAZIONE ENTE O SOCIETA'	QUOTA DI PARTECIPAZ.	TOTALE ATTIVO (10%)	PATRIM. NETTO (10%)	TOTALE RICAVI CARATTERISTICI (10%)	CONSOLIDAMENTO E METODO
1	COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO	==	1.792.652,26	1.375.764,10	179.664,07	CAPOGRUPPO
2	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL (ATS SRL)	1,5542%	194.492.927,00	42.149.203,00	42.410.240,00	SI metodo proporzionale
3	CONSIGLIO DI BACINO PRIULA	1,22%	25.989.366,00	12.703.552,00	3.390.061,00	SI metodo proporzionale bilancio consolidato

dando atto che è considerata irrilevante e pertanto non oggetto di consolidamento la partecipazione nella società MOM Spa in quanto inferiore all'1% e in quanto non interamente pubblica facendone parte anche soci privati;

3. di trasmettere il presente provvedimento all'organo di revisione e agli Enti/Società ricompresi nell'elenco di cui al punto 2;

4. di demandare al Responsabile dell'Area Economico Finanziaria l'esecuzione del presente provvedimento, compresa la comunicazione ai soggetti compresi nel bilancio consolidato della relativa posizione nei confronti del Comune di Castello di Godego mediante la trasmissione dell'elenco dei soggetti compresi nel perimetro di consolidamento e le direttive necessarie per rendere possibile la predisposizione del bilancio consolidato, ed in particolare:

- trasmissione del bilancio di esercizio 2017, rendiconto o bilancio consolidato, sia in formato cartaceo che informatico, entro e non oltre il 7 settembre 2018;
- indicazione nella nota integrativa, in apposita sezione dedicata alla elaborazione del bilancio consolidato, delle informazioni di dettaglio riguardanti operazioni interne al gruppo (crediti, debiti, costi, ricavi, utili e perdite conseguenti ad operazioni effettuate tra le componenti del gruppo);
- specificazione per ciascuna immobilizzazione della percentuale di ammortamento utilizzata;
- adozione del criterio del patrimonio netto per contabilizzare le partecipazioni al capitale di componenti del gruppo, eccetto quando la partecipazione è acquistata e posseduta esclusivamente in vista di una dismissione entro l'anno

e più in generale per come specificato nello schema di direttiva e di linee guida (allegato sub A) di cui al punto 3.2 del principio contabile del Bilancio Consolidato – allegato n. 4.4 al D.Lgs. 118/2011.

LA GIUNTA COMUNALE

con separata ed unanime votazione favorevole legalmente espressa, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

<p style="text-align: center;">Il Presidente PARISOTTO DIEGO</p> <p><small>(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs. 80/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)</small></p>	<p style="text-align: center;">Il SEGRETARIO COMUNALE Dott. Orso Paolo</p> <p><small>(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs. 80/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)</small></p>
---	---

Allegato A)

LINEE GUIDA PER L'ACQUISIZIONE DELLE INFORMAZIONI ECONOMICHE, PATRIMONIALI E FINANZIARIE DEGLI ENTI, AZIENDE E SOCIETÀ OGGETTO DI CONSOLIDAMENTO

BILANCIO CONSOLIDATO 2017 DEL G.A.P. "COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO"

Il bilancio consolidato del gruppo di un'amministrazione pubblica è:

- predisposto in attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 11-bis, 11-ter, 11-quater, 11-quinquies del D. Lgs. 118/2011 e di quanto previsto dal principio Allegato 4/4 al predetto decreto;
- composto dal conto economico, dallo stato patrimoniale e dai relativi allegati (Relazione sulla gestione e nota integrativa, relazione del revisore dei conti);
- riferito alla data di chiusura del 31 dicembre di ciascun esercizio;
- predisposto facendo riferimento all'area di consolidamento, individuata dall'ente capogruppo, alla data del 31 dicembre dell'esercizio cui si riferisce;
- approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento.

I bilanci di esercizio e la documentazione integrativa sono trasmessi alla capogruppo entro 10 giorni dall'approvazione dei bilanci e comunque entro il 20 luglio dell'anno successivo a quello di riferimento. E' però necessario che le operazioni infragruppo vengano comunicate entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento. L'osservanza di tali termini è particolarmente importante, in considerazione dei tempi tecnici necessari per l'effettuazione delle operazioni di consolidamento, per permettere il rispetto dei tempi previsti per il controllo e l'approvazione del bilancio consolidato. Qualora alle scadenze previste i bilanci dei componenti del gruppo non fossero ancora stati approvati, è trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell'approvazione. I documenti da trasmettere comprendono: - lo stato patrimoniale; - il conto economico; - le informazioni di dettaglio riguardanti le operazioni interne al gruppo (crediti, debiti, proventi e oneri, utili e perdite conseguenti ad operazioni effettuate tra le componenti del gruppo) e che devono essere contenute nella nota integrativa del bilancio consolidato.

Con riferimento al Bilancio Consolidato 2017 i suddetti documenti, ai sensi del punto 1 dell'allegato 4/4 al D.Lgs. 118/2011, vengono richiesti, con il presente atto di Giunta Comunale, entro il 07/09/2018 nella considerazione del fatto che tra gli uffici ragioneria della Capogruppo (Comune di Castello di Godego) e delle Partecipate ci si è già rapportati sui dati di riferimento.

1. Operazioni reciproche e partite in transito

Il bilancio consolidato, redatto dalla capogruppo (Comune di Castello di Godego), deve includere soltanto le operazioni che i componenti inclusi nel consolidamento hanno effettuato con i terzi estranei al gruppo. Pertanto, in sede di consolidamento, devono essere eliminati le operazioni e i saldi reciproci perché costituiscono semplicemente il trasferimento di risorse all'interno del gruppo.

Le operazioni reciproche riguardano la dimensione economica (costi/ricavi), la dimensione patrimoniale (crediti/debiti) e gli interventi straordinari (acquisto/cessione di partecipazioni di componenti del gruppo, cessione di beni infragruppo).

La corretta procedura di eliminazione di tali poste presuppone l'equivalenza delle partite reciproche e l'accertamento delle eventuali differenze.

Particolare attenzione va posta sulle partite "in transito" per evitare che la loro omessa registrazione da parte di una società/ente da consolidare renda i saldi non omogenei.

Possono verificarsi casi di disallineamenti derivanti dalla mancata corrispondenza delle poste reciproche (relativamente, ad esempio, a fatture emesse da un componente del gruppo ed ancora non contabilizzate dalla controparte appartenente anch'essa al gruppo, ovvero a pagamenti effettuati ma non ancora ricevuti dalla controparte, ecc.).

Al fine di ridurre tali disallineamenti, è necessario che tutti i componenti del Gruppo si attivino nei confronti degli altri componenti tempestivamente e comunque prima della redazione dei rispettivi progetti di bilancio per fornire i necessari dettagli e informazioni circa i saldi derivanti da operazioni reciproche. Ciò al fine di giungere alla stesura dei rispettivi progetti di bilancio coerentemente con le scritture contabili effettuate dagli altri componenti del gruppo.

Deve, pertanto, pervenire, al Comune di Castello di Godego e agli altri componenti del Gruppo, una lista di operazioni reciproche tra le componenti del gruppo medesimo indicante: controparte, causale, importo, entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento del bilancio.

2. Criteri di valutazione

La redazione del bilancio consolidato impone che a operazioni e fatti simili in circostanze analoghe, siano applicati principi contabili uniformi. Per quanto non specificatamente previsto nell'allegato 4/4 al D. Lgs. 118/2011 si fa rinvio ai Principi contabili generali civilistici e a quelli emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC).

Nei casi in cui i principi contabili applicati ai bilanci del Comune e degli enti consolidati, pur corretti, non siano uniformi tra loro, occorre un processo di armonizzazione a livello di bilanci d'esercizio delle singole componenti del Gruppo Ente Locale e, nei limiti in cui ciò non sia possibile, apportare le opportune rettifiche in sede di consolidamento.

È consentito derogare all'adozione di criteri uniformi di valutazione allorché la conservazione di criteri difformi sia più idonea a una rappresentazione veritiera e corretta; in tal caso l'informativa supplementare al bilancio consolidato deve evidenziare la difformità dei principi contabili utilizzati e i motivi della mancata uniformità.

La difformità nei principi contabili adottati da una o più controllate, è altresì accettabile, se essi non sono rilevanti, sia in termini quantitativi che qualitativi, rispetto al valore consolidato della voce in questione.

In considerazione di quanto sopra, occorre esplicitare i criteri di valutazione adottati con le relative informazioni di dettaglio, al fine di poter predisporre tale informativa supplementare.

3. Debiti/crediti con durata superiore a 5 anni e debiti assistiti da garanzie reali

In considerazione di quanto prevede l'Allegato 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011, la nota integrativa al bilancio consolidato indica, distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni di imprese incluse nel perimetro di consolidamento, con specifica indicazione della natura delle garanzie. Occorre pertanto che le note integrative dei componenti del "Gruppo Comune di Castello di Godego" riportino il dettaglio delle voci di debito/credito come sopra indicato. E', inoltre, utile inviare al Comune di Castello di Godego la scheda contabile (mastro) cliente/fornitore del dettaglio dei movimenti contabili che hanno alimentato il conto e il saldo finale dello stesso.

4. Ratei, risconti e altri accantonamenti

In considerazione di quanto prevede l'Allegato 4/4 al D. Lgs. 118/2011, la nota integrativa al bilancio consolidato indica la composizione delle voci "ratei e risconti" e "altri accantonamenti", quando il loro ammontare è significativo.

È necessario, pertanto, che le note integrative dei componenti del "Gruppo Comune di Castello di Godego" riportino, in maniera analitica, la composizione delle suddette voci e le ragioni delle variazioni intervenute nelle loro consistenze rispetto all'esercizio precedente.

5. Interessi ed altri oneri finanziari

In considerazione di quanto prevede l'Allegato 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011, la nota integrativa al bilancio consolidato indica la suddivisione degli interessi e degli altri oneri finanziari tra le diverse tipologie di finanziamento.

È necessario, pertanto, che le note integrative dei componenti del "Gruppo Comune di Castello di Godego" riportino, in maniera analitica, la composizione delle suddette voci in relazione alla tipologia di finanziamento e l'indicazione del loro ammontare nonché le ragioni delle variazioni intervenute nelle loro consistenze rispetto all'esercizio precedente.

6. Proventi e oneri straordinari

In considerazione di quanto prevede l'Allegato 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011, la nota integrativa al bilancio consolidato indica, la composizione delle voci "proventi straordinari" e "oneri straordinari", quando il loro ammontare è significativo.

È necessario, pertanto, che le note integrative dei componenti del "Gruppo Comune di Castello di Godego" riportino, in maniera analitica, la composizione delle suddette voci e le ragioni delle variazioni intervenute nelle loro consistenze rispetto all'esercizio precedente.

7. Strumenti finanziari derivati

In considerazione di quanto prevede l'Allegato 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011, la nota integrativa al bilancio consolidato indica, in maniera analitica e per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati, il loro valore equo ed informazioni sulla loro entità e sulla loro natura.

È necessario, pertanto, che le note integrative dei componenti del "Gruppo Comune di Castello di Godego" riportino, in maniera analitica, le citate informazioni e le ragioni delle variazioni intervenute nelle loro consistenze rispetto all'esercizio precedente.

8. Svalutazione crediti ed accantonamento per rischi

Ciascun componente del gruppo dovrà indicare in nota integrativa la composizione delle voci "svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide" e "accantonamenti per rischi", quando il loro ammontare è significativo, nonché le ragioni delle variazioni intervenute nelle loro consistenze rispetto all'esercizio precedente.

9. Tributi comunali e tariffe per servizi pubblici

In fase di rilevazione delle partite reciproche, occorre prestare particolare attenzione a quanto contabilizzato con riferimento ai tributi comunali (IMU, TASI, TOSAP, ecc.) nonché con riferimento alle fatturazioni legate alle utenze per servizi pubblici (tariffa del servizio idrico, tariffa del servizio rifiuti, tariffa dei servizi cimiteriali, ecc.).

10. Indicazione separata dei ricavi attribuibili al Comune di Castello di Godego

Al fine di rappresentare il fenomeno delle esternalizzazioni, è necessario che ciascun componente del Gruppo indichi in nota integrativa l'ammontare dei ricavi da tariffa attribuibili al Comune di Castello di Godego per ciascun servizio espletato.

E' necessario inoltre individuare separatamente i ricavi riferiti ad altre società/enti appartenenti al Gruppo, rendendo fin da subito disponibile, al Comune di Castello di Godego e agli altri componenti del Gruppo, il dettaglio delle fatture/bollette emesse, nonché la specifica indicazione delle fatture/bollette pagate e da pagare a completa quadratura dell'importo dei ricavi indicati in capo a ciascuna società/ente del Gruppo.

11. Spesa per il personale

È necessario che ciascun componente del gruppo indichi in nota integrativa la spesa del personale utilizzato a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale.

Al fine di addivenire ad un calcolo omogeneo per tutti i componenti del Gruppo, si riportano di seguito le componenti da utilizzare nella determinazione della "spesa del personale", sulla base delle componenti utilizzate dalla capogruppo (Comune di Castello di Godego).

A) Si considerano "spesa del personale":

1. le retribuzioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinario del personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato;

2. la spesa per il proprio personale utilizzato, senza estinzione del rapporto, in strutture/organismi/enti variamente denominati partecipati o comunque facenti capo alla società in oggetto; si intende anche personale c.d. "distaccato/comandato";
3. la spesa per le collaborazioni coordinate e continuative, per contratti di somministrazione e per altre forme di lavoro flessibile (es. voucher);
4. le eventuali spese a carico della società per lavoratori socialmente utili;
5. la spesa sostenuta/rimborsata dalla società per il personale utilizzato di altre società/enti, per la quota parte di costo effettivamente sostenuto; si intende anche personale utilizzato mediante "rete d'impresa";
6. i compensi per incarichi di responsabile di servizi/uffici, di qualifica dirigenziale o di alta specializzazione;
7. la spesa per il personale con contratti di formazione e lavoro/apprendistato;
8. gli oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori;
9. la spesa destinata alla previdenza e assistenza;
10. l'IRAP;
11. gli oneri per il nucleo familiare e buoni pasto.

B) Vengono detratte dall'ammontare della spesa del personale:

1. le spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati;
2. gli eventuali oneri derivanti da rinnovi contrattuali pregressi;
3. le spese per il personale appartenente alle categorie protette;
4. la spesa per il proprio personale utilizzato, senza estinzione del rapporto, in strutture/organismi/enti variamente denominati per la quale è previsto il rimborso;
5. gli eventuali incentivi per la progettazione interna.

12. Altro

Lo Stato Patrimoniale Consolidato Attivo, alla voce B) III) 2), prevede la suddivisione tra "Terreni" (2.1) e "Fabbricati" (2.2).

Non tutti i bilanci delle singole società riportano tale suddivisione; pertanto, si chiede di indicarli distintamente in nota integrativa.

Come previsto dal punto 3.2 del principio contabile allegato 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011, come da ultimo modificato con D.M. 11/08/2017, "considerato che, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 139/2015 i bilanci degli enti strumentali e delle società del gruppo non sono tra loro omogenei, è necessario richiedere agli enti strumentali che adottano la sola contabilità

economico patrimoniale e alle società del gruppo: a. le informazioni necessarie all'elaborazione del bilancio consolidato secondo i principi contabili e lo schema previsti dal d.lgs. 118/2011, se non presenti nella nota integrativa; b. la riclassificazione dello stato patrimoniale e del conto economico secondo lo schema previsto dall'allegato 11 al d.lgs 118/2011."

